

n. 5462/2019 r.g.a.c. pag. 1
n. 5462 /2019 r.g.a.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Paolino Bonavita, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5462/2019 Reg. Gen. Aff. Cont. e vertente

TRA

CONDOMINIO VIA O****o C****A 15 / VIA DEL B****o 9 (C.F. C****i), in persona del suo A****o pro tempore , e lettivamente domiciliato in Napoli al Corso B****i I, 7, press o lo studio dell avv. R****A B****i , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

OPPONENTE

E

C****O A****o SOC. T****o. A R.L. , in persona dellaA****o e V****O F****o pro tempore (P. IVA C****i), elettivamente domicilia ta in Napoli alla Via R. P****i 15/A, presso lo studio dagli Avv.ti E****A I****E e E****I Grimaldi, in virtù di procura in atti;

OPPOSTA

C****i S****E (C.F. U****T), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via San C****s a C****I, 1 3, presso lo studio dallAvv. F****a R****o, in virtù di procura in atti; TERZO CHIAMATO

Sentenza n. 4816/2022 pubbl. il 16/05/2022
RG n. 5462/2019

n. 5462/2019 r.g.a.c. pag. 2

OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 9618/18 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2018, avente R.G. n. 35490/2018.

Conclusioni come da verbale del 11/11/2021

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 15/02/2019 il Condominio Via O****o C****A 15 / Via Del B****o 9 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9618/18 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2018, avente R.G. n. 35490/2018, in forza del quale veniva ingiunto ad essa opponente il pagamento, in favore di C****O A****o Soc. T****o a R. L., della somma di . 53.006,00, oltre interessi come da domanda e spese della procedura, a titolo di mancato pagamento dei lavori straordinari eseguiti sul fabbrica to del Condominio di via O****o C****A 15 in via del B****o 9 Napoli in virtù di regolare offerta economica e contratto di appalto. L'opponente assumeva che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per la richiesta che per la concessione dell'ingiunzione di pagamento, ed il preteso credito era ingiusto ed illegittimo.

In via preliminare chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del precedente A****o Geom. C****i S****E affinché poteva rendere conto degli ammanchi nel c/c condominiale e tenere indenne da ogni conseguenza e responsabilità lattuale ente opponente.

Nel merito chiedeva di accertare e dichiarare fondata l'opposizione e, per leffetto, revocare il DL n. 9618/18, previa declaratoria di insussistenza del diritto, posto a fondamento della pretesa dell'opposta società C****O A****o, a richiedere le somme ingiunte.

In via istruttoria, nominare un CTU affinché potesse accertarsi tutte le anomalie rilevate alle lavorazioni poste in essere dalla C****O A****o oltre che della sovrastima delle opere e relativi prezzi applicati.

In via concorrente e/o subordinata accertare e dichiarare la responsabilità del terzo chiamato a garanzia, Geom. C****i S****E, e quindi, condannare questi a tenere indenne il condominio da ogni pagamento.

Il G.I. adito, con decreto del 20/07/2019, autorizzava l'opponente alla chiamata in causa nei

n. 5462/2019 r.g.a.c. pag. 3

confronti del terzo, disponendo lo spostamento della prima udienza per il giorno 20/01/2020. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/12/2019, si costituiva in giudizio la C****O A****o soc. T****o a R.L., la quale chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, in quanto non era stata prodotta alcuna eccezione meritevole di accoglimento.

Si costituiva, altresì, il terzo chiamato, il quale chiedeva: a) di accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità e/o improcedibilità della chiamata in causa, per come sollevata dal convenuto Condominio; b) accertare e dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda di responsabilità del geom. C****i S****E e così la richiesta di condanna di questi a tenere indenne il

Condominio opponente da ogni pagamento; c) accertare e dichiarare inesistente il credito azionato dalla C****O A****o Scarl nei confronti del Condominio opponente, e per l'effetto revocare il detto decreto ingiuntivo; d) accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 9618/2018, in aperta violazione dell'articolo 63 disp. att. c.p.c., per essere stata richiesta l'ingiunzione nei confronti del Condominio, e non già dei soli condomini morosi e per l'effetto revocare il detto decreto ingiuntivo; e) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato dal Condominio nei confronti del terzo chiamato in causa e l'inammissibilità dell'azione. Condannare il Condominio Via O****o C****A 15/ Via Del B****o 9 per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, con risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa. Condannare il Condominio Via O****o C****A 15/ Via Del B****o 9 al pagamento delle spese di lite.

Alla prima udienza di comparizione del 20/01/2020, il G.I. dr. Ciro Caccaviello, ritenuto che risultava il certificato di regolare esecuzione dei lavori, che il committente non aveva esercitato la facoltà di effettuare un collaudo peritale in contratto, che i vizi lamentati non risultavano occulti, pertanto, la loro denuncia era tardiva e che le altre questioni non riguardano il credito dell'impresa chiamata nel presente giudizio, dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 9618/18 e rinviava al 15/10/20 concedendo i termini ex art. 183 VI co. Cpc. All'udienza del 15/10/2020, il G.I. rigettava le istanze istruttorie dedotte in quanto inammissibili ed attinenti a circostanze irrilevanti, valutative o documentali, pertanto,

n. 5462/2019 r.g.a.c. pag. 4

la causa era matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11/11/2021.

All'udienza del 11/11/2021, omessa ogni ulteriore attività istruttoria, con rito a trattazione scritta, la causa è stata assegnata in decisione con le conclusioni rassegnate dalle parti, con contestuale assegnazione di termini ex art. 190 cpc.

Motivazioni della decisione

Nel merito l'opposizione è risultata infondata e va rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.

La causa era istruita documentalmente, pertanto, non è stata svolta attività istruttoria con l'ammissione delle prove costituendo richieste dalle parti.

Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° co., cpc) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto

ì

ingiuntivo (cfr. Cass. 206 13/11).

Risulta opportuno nella fase preliminare di esaminare la tardività dell'opposizione e la contestuale definitività del Decreto Ingiuntivo opposto per decorrenza dei termini di legge per un difetto di notifica dell'atto di citazione in opposizione a D.I. Parte opponente ritiene tale notificazione inidonea a produrre effetti di legge in quanto carente di ogni disposizione relativa alla normativa in tema di notificazione degli atti giudiziari.

Pertanto dovrà considerarsi, la predetta opposizione, del tutto inammissibile o tardiva.

n. 5462/2019 r.g.a.c. pag. 5

La notifica dell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo deve comunque ritenersi valida, in quanto, eseguita nelle seguenti pec I****E@pec.it e avvgrimaldiE****I@pec.it del procuratore costituito dell'opposto.

Va respinta, quindi, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a Decreto Ingiuntivo.

In diritto va premesso che la giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità reputa che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o V****O del suo diritto, ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tantissime: Cass. 27/1/2010, n. 1741). Per cui va fatta applicazione del criterio di giudizio costantemente applicato in giurisprudenza, per il quale il creditore che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o V****O del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'adempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Trib. Modena 10/4/18, n. 628; Trib. Modena 31/5/18, n. 994; Trib. Modena 3/5/18, n. 776; Trib. Modena, 7/6/18, n. 1048; Trib. Modena 21/3/19, n.410). Per quanto in particolare riguarda il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ne risulta che: <<Con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe al creditore opposto, in qualità

di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento>> (Trib. Modena 23/8/17, n. 1432), <<gravando sull'opponente, nella sua qualità

di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte>>.

Va, infatti, considerato che nel caso di specie dai SAL risultano eseguiti e certificati lavori per complessivi Euro 480.997,00.

Il SAL 5 veniva sottoscritto con riserva dalla società opposta in quanto privo della voce relativa alle lavorazioni eseguite agli impianti elettrici, stabilita in . 3.000,00, pertanto, la società opposta aveva svolto lavori richiesti e contrattuali per un importo pari a . 483.997,00, per cui emetteva fatture per l'indicato importo di . 483.997,00, mentre riceveva pagamenti per soli . 430.991,00, restando a debito una somma pari ad . 53.006,00.

L'opposto C****O A****o soc. T****o. a R.L. (attrice sostanziale) ha agito in via monitoria, per

n. 5462/2019 r.g.a.c. pag. 6

ottenere il pagamento della complessiva somma di 53.006,00 euro, a titolo di preteso credito per corrispettivi dovuti al pagamento dei lavori straordinari eseguiti sul fabbricato del Condominio di via O****o C****A 15/in via del B****o 9 Napoli in virtù di regolare offerta economica e contratto di appalto.

Parte opponente ha eccepito che i lavori eseguiti dalla C****O A****o, rilevavano numerose mancanze ed imperfezioni in relazione allo svolgimento dell'attività prevista dal contratto d'appalto: lavori inutili o addirittura omessi per un valore che supera circa . 100.000,00.

Ai fini dell'inquadramento della questione, inoltre, pone l'accento sulle attività poste in essere dall'antecedente Amministrazione.

Orbene, alla luce del tenore delle reciproche prospettazioni si può, allora, ritenere incontestata la circostanza dell'avvenuta stipulazione del contratto di appalto tra le odierne parti in causa, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione sul fabbricato dell'opponente condominio.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, il quale ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (Trib. Modena 29/3/19, n. 505).

Nel merito, va considerato che snodo cruciale della presente controversia sia rappresentato dalla prova dell'avvenuta contestazione dei vizi da parte opponente relativamente ai lavori eseguiti dall'opposta.

Nel caso concreto, in base al testo contrattuale, il contenuto degli impegni di parte opposta risultano precipuamente concernere gli intonaci della facciata, adeguamento dell'impianto elettrico e telefonico, risanamento e consolidamento strutturale dei solai e lavorazioni di pulizia delle superfici, dalla documentazione prodotta risulta l'adempimento dei descritti lavori, mentre parte opponente ha soltanto asserito, ma non dimostrato le numerose mancanze ed imperfezioni nello svolgimento dei lavori previsti dal contratto d'appalto.

In proposito, è opportuno premettere che terminata l'esecuzione dei lavori di cui è causa,

n. 5462/2019 r.g.a.c. pag. 7

veniva rilasciata la certificazione dell'ultimazione dei lavori dal Direttore dei lavori ing. XXXXXXXXXXXXXXX, dal Direttore Tecnico dell'impresa e dal V****O F****o dell'C****O A****o.

Dalla documentazione prodotta dall'opponente, infatti, risulta che l'opera veniva accettata per *facta concludentia* senza contestazione di eventuali difformità o vizi o specifiche osservazioni sull'esecuzione dei lavori.

A fronte delle eccezioni sollevate dall'opponente, cioè che l'opposta non abbia effettivamente inadempito alle relazioni delle opere oggetto del contratto di appalto e per le quali è avanzata la pretesa di pagamento di cui in decreto, né del fatto che le opere eseguite presentino i vizi lamentati, il condominio non ha fornito la prova (art. 2697 c.c) di tali

circostanze. In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.

Deve dunque ritenersi che il Condominio opponente non ha adempiuto all'onere di provare la tempestiva denuncia dei vizi di cui erano affetti i lavori di ristrutturazione del fabbricato. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che la denuncia/contestazione dei presunti vizi, veniva effettuata solo in seguito alla richiesta di pagamento del saldo dei lavori eseguiti, ben oltre i termini di legge, posto che i vizi contestati non erano da considerare nella lveo dei vizi c.d. occulti.

Nella fattispecie, dunque, l'opponente ha dimostrato di aver eseguito la propria prestazione,

n. 5462/2019 r.g.a.c. pag. 8

senza che controparte abbia provato i vizi lamentati.

Essendo, quindi, mancata ogni prova, non solo di tempestiva contestazione, ma anche di esistenza e addebitabilità dei vizi a C****O A****o Soc. T****o A R. L., le doglianze del Condominio Via O****o C****A 15/Via Del B****o 9 in ordine alla debenza del credito azionato non possono trovare accoglimento.

Tutto ciò implica che, per le ragioni descritte, l'opposizione al decreto ingiuntivo è illegittima e le doglianze di parte opponente sono infondate, pertanto l'opposizione va rigettata in quanto infondata in fatto ed in diritto e l'intero credito azionato con la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo risulta pacifico e incontestato.

In conclusione, l'opposizione, rimasta priva di riscontri probatori, va confermato il decreto ingiuntivo n. 9618/18 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2018, avente R.G. n. 35490/2018 in tutte le sue statuizioni.

Va esaminata a questo punto la domanda di chiamata in causa.

Quanto alla chiamata in causa effettuata nei confronti della A****o del condominio geom. S****E non appare minimamente argomentato e comunque richiesto se il Condominio, con la chiamata in causa, abbia inteso proporre un'azione di natura contrattuale o extracontrattuale, inoltre, non appare formulata alcuna domanda di rendicontazione e né formulata alcuna domanda di risarcimento danni che dovrebbe essere il naturale sbocco giuridico di un'azione di responsabilità professionale. Non appare specificato, né dedotto e né tantomeno allegato e provato in forza di quale titolo o vincolo giuridico il Geom. S****E sia tenuto a manlevare il Condominio nei confronti della C****O A****o soc. T****o. a. r.l. Il Geom S****E con verbale del 27/12/2017, in atti prodotto e sottoscritto in ciascuna sua

pagina da entrambi gli Amministratori, consegnava la documentazione condominiale al nuovo A****o, a far data del passaggio di consegna al nuovo A****o non vi è alcuna contestazione in capo al ge om. S****E per inosservanza ai doveri derivanti dalla legge o dal contratto.

In sostanza, non esiste una responsabilità oggettiva dell'A****o per la cattiva esecuzione dei lavori, essendo viceversa necessario, perché l'A****o possa esse re

n. 5462/2019 r.g.a.c. pag. 9

ritenuto responsabile in proprio nei confronti del condominio, qualora questi sia venuto meno al suo dovere, quale delegato dello stabile, di controllare la regolare e corretta esecuzione dei lavori.

Allesito dell'esame degli atti del giudizio, appare evidente che, per come formulata, la chiamata in causa dell'A****o p.t. geom. S****E promossa dal Condominio opposto non è stata provata, pertanto, va rigettata .

Quanto alla domanda avanzata dal terzo chiamato nei confronti del condominio di condanna ex art. 96 c.p.c., è il caso di osservare che essa presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte ma anche quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave. Nel caso di specie, difetta quest'ultimo presupposto, in quanto l'accertamento delle vicende di causa ha richiesto una complessa ricostruzione dei fatti che, quindi, non ha consentito di ravvisare la mala fede o colpa grave in capo all'opponente.

La domanda va, quindi, rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della natura, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, (considerando i parametri medi, esclusa la fase istruttoria, di fatto, non avutasi, scaglione da . 5.001 a . 26.000). Deve essere applicata la riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 18 co. 2 del citato decreto, prevista per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e, per effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9618/18 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2018, avente R.G. n. 35490/2018, già esecutivo;
- 2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal terzo chiamato nei confronti

n. 5462/2019 r.g.a.c. pag. 10

del Condominio Via O****o C****A 15/Via Del B****o 9;

3) condanna parte opponente Condominio Via O****o C****A 15/Via Del B****o 9 al pagamento in favore della parte opposta C****O A****o Soc. T****o a R. L., delle spese di giudizio che liquida in . 2.417,50 di cui . 437,50 per la fase di studio; . 370,00 per la fase introduttiva, . 800,00 fase di trattazione ed . 810,00 fase decisionale; oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA;

4) condanna, altresì, parte opponente Condominio Via O****o C****A 15/Via Del B****o 9 a rimborsare al terzo chiamato geom. C****i S****E le spese di lite, che liquida in . 2.417,50 di cui . 437,50 per la fase di studio; . 370,00 per la fase introduttiva, . 800,00 fase di trattazione ed . 810,00 fase decisionale; oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, con attribuzione all'avv. F****a R****o, dichiaratosi antistatario;

Così deciso in Napoli il 16/05/2022

Il Giudice

dott. Paolino Bonavita